

Notifica da parte delle autorità islandesi relativa ad una proroga della legge in materia di rimborsi temporanei a sostegno della cinematografia in Islanda

L'Autorità di vigilanza EFTA ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura notificata

(2007/C 126/13)

Data di adozione: 13 dicembre 2006

Stato EFTA: Islanda

Caso n.: 60557

Denominazione: Proroga della legge in materia di rimborsi temporanei a sostegno della cinematografia in Islanda

Obiettivo: cultura

Base giuridica: articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'Accordo SEE

Durata: 1° gennaio 2007-31 dicembre 2011

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://www.eftasurv.int/fieldsOfWork/fieldStateAid/stateAidRegistry/>

Comunicazione dell'autorità di vigilanza EFTA in merito agli attuali tassi di interesse da applicarsi in caso di recupero degli aiuti di Stato per gli Stati EFTA, applicabili dal 1° gennaio 2007

[Pubblicata a norma dell'articolo 10 della decisione 195/04/COL del 14 luglio 2004 (GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37)]

(2007/C 126/14)

Tassi di interesse da applicarsi in caso di recupero per l'Islanda: 8,23

Tassi di interesse da applicarsi in caso di recupero per il Liechtenstein: 3,30

Tassi di interesse da applicarsi in caso di recupero per la Norvegia: 5,26
